



SPETT.: \_\_\_\_\_

*A partire dal mese di ottobre 2004 lo Studio Associato - Ufficio Paghe fornisce un nuovo servizio trimestrale denominato “**SC INFORMA**”*

*“**SC INFORMA**” è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità e un commento relativo ad argomenti di utilità generale; verrà inviato senza alcun costo aggiuntivo a mezzo fax o posta elettronica, per tutti i clienti che ci hanno fornito l'indirizzo e-mail o che lo forniscano in futuro.*

*Certo di fornire uno strumento utile ed importante per la gestione aziendale in una realtà in cui il circolare delle notizie e delle informazioni diventa sempre più importante, lo Studio Associato – Ufficio paghe resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti personalizzati rivolti alla singola azienda.*

*In allegato si riporta “**SC INFORMA**” del 31.01.2005.*

**SC INFORMA**  
**NOVEMBRE – DICEMBRE 2004 E GENNAIO 2005**

<p style="text-align: center;"><b>Definizione della nuova IRPEF</b></p>	<p>Sul supplemento ordinario n.192 alla Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre 2004 è stata pubblicata la Legge n.311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005) che modifica, con decorrenza 1° gennaio 2005, le regole di tassazione del reddito.</p> <p>Le principali modifiche sono le seguenti (per un commento più ampio e l'esempio pratico si rimanda al commento a pagina 8):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- introduzione di tre aliquote (23%, 33% e 39%), con revisione dei relativi scaglioni di reddito ( fino 26.000, da 26.000 a 33.500, oltre 33.500);</li><li>- istituzione di un contributo di solidarietà (4%) per i redditi che superano euro 100.000;</li><li>- eliminazione delle detrazioni per carichi di famiglia e istituzione di un nuovo sistema di deduzioni, una sorta di no-tax area per carichi di famiglia;</li><li>- Istituzione della deduzione per le cosiddette "badanti". Dal reddito complessivo possono essere dedotte, fino ad un massimo di euro 1.820,00 le spese documentate sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana. <b>Tale deduzione non deve essere riconosciuta dal datore di lavoro</b>, ma potrà essere fatta valere dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.</li><li>- mantenimento della clausola di salvaguardia anche per l'anno 2005 (ne consegue che il contribuente <b>in sede di dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2005</b> può optare per la tassazione con le regole in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero con quelle in vigore al 31 dicembre 2004 se più favorevoli rispetto a quelle previste dal 1 gennaio 2005).</li></ul>
<p style="text-align: center;">Legge Finanziaria 2005</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Addizionali all'Irpef</b></p>	<p>La Legge Finanziaria 2003 ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF deliberati da Regioni e Comuni successivamente alla data del 29 settembre 2002 fino a quando non venga raggiunto un accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali in merito alle nuove regole del federalismo fiscale.</p> <p>Successivamente, la Legge Finanziaria 2004 ha confermato tale blocco limitandolo al 31 dicembre 2004.</p> <p>La Legge Finanziaria 2005 conferma la suddetta sospensione e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino al 31 dicembre 2005 resta bloccato l'aumento dell'addizionale regionale all'Irpef;</li><li>- fino al 31 dicembre 2006 resta bloccato l'aumento dell'addizionale comunale all'Irpef, ad eccezione dei Comuni che istituiscono l'addizionale per la prima volta.</li></ul>
<p style="text-align: center;">Legge Finanziaria 2005</p>	

<p><b>Stipendi dei dipendenti più tutelati</b></p> <p>Comma 137 Legge Finanziaria 2005</p>	<p>La legge finanziaria estende dal 1 gennaio 2005 ai lavoratori occupati presso datori di lavoro privati le regole già previste per il pubblico impiego e più precisamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Le retribuzioni non possono essere sequestrate, pignorate, o cedute ad eccezione che per causa di alimenti (fino ad un terzo) e per debiti, anche di tributi, verso stato o altri enti (fino ad un quinto).</li> <li>2) I lavoratori (anche a termine) possono contrarre prestiti da estinguere con cessione di quote di retribuzione (massimo un quinto), per periodi non superiori a 10 anni.</li> </ol>
<p><b>Certificato medico di malattia on line</b></p> <p>Comma 149 Legge Finanziaria 2005</p>	<p>A decorrere dal <b>1 giugno 2005</b> il medico curante invierà per via telematica on line all'Inps il certificato di malattia comprovante l'incapacità lavorativa del soggetto malato.</p> <p>Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'Inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità che dovranno essere stabilite dallo stesso istituto.</p> <p>Con apposito decreto interministeriale saranno definite le modalità tecniche ed operative per l'effettuazione delle suddette trasmissioni telematiche.</p>
<p><b>Acconto dell'imposta sul reddito</b></p> <p>Comma 301 Legge Finanziaria 2005</p>	<p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99% e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100%.</p>
<p><b>Omesso versamento di ritenute certificate</b></p> <p>Comma 414 Legge Finanziaria 2005</p>	<p>Viene aggiunto il comma 10 bis al D.lgs n.74/2000 prevedendo quale sanzione la reclusione da <b>sei mesi a due anni</b> per il sostituto d'imposta che non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (modello 770 semplificato) ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti (modello CUD), per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta.</p>
<p><b>Riduzione dell'Irap</b></p> <p>Comma 347 e 348 Legge Finanziaria 2005</p>	<p>Sono previste con decorrenza 1 gennaio 2005 specifiche norme di riduzione dell'Irap in caso di costi sostenuti per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale addetto alla ricerca e sviluppo,</li> <li>- personale assunto a tempo indeterminato ad incremento di personale a tempo indeterminato mediamente occupato nel corso dell'anno 2004; la decorrenza è prevista dal periodo di imposta in cui avviene l'approvazione da parte della Commissione europea.</li> </ul> <p>Inoltre, è previsto l'innalzamento degli importi forfetari per scaglioni di base imponibile ammessi in deduzione.</p>



<p><b>Divieto di fumare in vigore dal 10 gennaio 2005</b></p> <p>Art. 51, Legge 16 gennaio 2003, n.3          Circ. del Min. della Salute del 17 dicembre 2004</p>	<p>Dal 10 gennaio 2005 è entrata in vigore la disposizione contenuta nell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, concernente il divieto di fumo nei locali chiusi ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;</li> <li>- quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.</li> </ul> <p>Il divieto di fumare trova applicazione quindi non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati che siamo aperti al pubblico o ad utenti. Per quanto concerne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i luoghi di lavoro pubblici</b>, il comma 10 dell'art. 51 della Legge n.3/2003 conferma il divieto totale di fumo in: scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotrannviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche;</li> <li>- <b>i luoghi di lavoro privati aperti al pubblico</b> o ad utenti, il divieto di fumare si applica alla generalità dei "locali chiusi" quali, ad esempio, bar e ristoranti, locali di intrattenimento (discoteche, palestre, cinema, ecc.)</li> </ul> <p><b>E' importante sottolineare che il divieto di fumare vale anche per la generalità dei luoghi di lavoro (anche se non aperti al pubblico) in quanto i dipendenti sono considerati "utenti" .</b></p> <p>Il lavoratore ha l'obbligo di rispettare le direttive del datore di lavoro circa il divieto di fumo. L'eventuale infrazione del divieto può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari nonché l'irrogazione della sanzione prevista per il mancato rispetto del divieto.</p> <p><b>Il datore di lavoro deve quindi portare a conoscenza dei lavoratori il divieto di fumare tramite, ad esempio, l'apposizione degli appositi cartelli o di circolari da apporre in bacheca e far sì che detto divieto venga rispettato.</b></p>
<p><b>Il nuovo apprendistato</b></p> <p>Segue ...</p>	<p>La legge 276/2003 (legge Biagi) ha istituito tre tipologie di apprendistato ed ha demandato alle regioni l'intera definizione degli aspetti formativi dell'istituto e, di conseguenza, la concreta operatività del modello astratto prefigurato dalla norma. La circolare n. 40 chiarisce i margini di operatività dell'istituto dell'apprendistato, <b>in attesa delle regolamentazioni regionali di riferimento.</b></p> <p>Si riassumono in breve le tre tipologie di apprendistato previste:</p> <p><b>1) Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- E' possibile per tutti i settori di attività.</li> <li>- Per soggetti che hanno compiuto 15 anni.</li> <li>- Per una durata non superiore a tre anni. Nel determinare la durata del contratto entro tale limite, le parti devono tener conto della natura della qualifica, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi.</li> </ul>

- Per il conseguimento di una qualifica professionale.
- Strettamente correlato alla riforma dell'ordinamento scolastico (diritto-dovere di istruzione fino alla maggiore età), sarà l'unico contratto di lavoro stipulabile per i minori di diciotto anni che non siano già in possesso di una qualifica professionale.

## **2) Apprendistato professionalizzante**

- E' possibile per tutti i settori di attività, ed anche per le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro.
- Per soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni; per soggetti che hanno compiuto il diciassettesimo anno di età, in possesso di una qualifica professionale.
- Per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6.
- Per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

## **3) Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.**

- E' possibile per tutti i settori di attività.
- Per soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni; per soggetti che hanno compiuto il diciassettesimo anno di età, in possesso di una qualifica professionale.
- Per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario e di alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore.
- La regolamentazione dei profili formativi è di competenza delle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

### **Allo stato attuale risulta poter essere operativa solo la terza fattispecie di apprendistato.**

In attesa della regolamentazione regionale le aziende possono assumere giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico fino al ventiquattresimo anno di età.

Non è più necessaria la richiesta di autorizzazione preventiva dell'ispettorato del lavoro; mentre restano invariati i limiti quantitativi alle assunzioni ovvero:

- non si può superare il 100% delle maestranze qualificate e specializzate;
- il datore di lavoro che non ha dipendenti o ne ha in forza meno di tre, può assumere fino a tre apprendisti
- Eccezioni specifiche previste per le aziende artigiane.

**Si precisa che gli apprendisti sono tenuti a frequentare i corsi di formazione istituiti dalle province per un totale di 120 ore annue retribuite e che è possibile la convocazione a detti corsi anche del tutor (la figura professionale che segue la formazione dell'apprendista in azienda).**

Circolare del Min. del lavoro e  
delle Politiche Sociali n.40 del 14  
ottobre 2004

D.lvo 276/2003

<p style="text-align: center;"><b>Mensilizzazione dei flussi retributivi</b> <b>( invio telematico mensile dei dati contributivi del modello Cud)</b></p> <p style="text-align: center;">Circolare Inps n. 152 del 22 novembre 2004 Legge 326/2004</p>	<p>I sostituti d'imposta tenuti al rilascio del modello CUD devono, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, trasmettere mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, all'Inps i dati retributivi e le informazioni necessarie per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il calcolo dei contributi;</li> <li>- l'implementazione delle posizioni assicurative individuali;</li> <li>- l'erogazione delle prestazioni.</li> </ul> <p>Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.</p> <p>L'invio telematico mensile deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza per i datori di lavoro (come già avviene per la trasmissione del modello DM10/2 telematico mensile); entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo per i committenti.</p> <p><b>La prima scadenza di presentazione è stata fissata al 30 di aprile 2005;</b> entro tale data dovranno essere inviati i dati relativi ai mesi da gennaio a marzo 2005.</p> <p>Si precisa che <b>lo studio provvederà all'invio dei dati per conto dei datori di lavoro</b> in qualità di intermediario abilitato.</p>
<p><b>Nuove aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata ( amministratori – collaboratori a progetto – associati in partecipazione – professionisti senza cassa)</b></p> <p style="text-align: center;">Segue ...</p>	<p>L'art. 45 della Legge 24 novembre 2003, n.326 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2004 l'aliquota prevista per i soggetti iscritti alla Gestione separata, che <b>non risultino assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie</b>, è determinata in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti (maggiorato dello 0,5 per cento a titolo di contribuzione per la tutela maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero). Ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17,80% sui redditi fino a 37.883,00 euro</li> <li>- 18,80% sui redditi imponibili eccedenti 37.883,00 e fino al massimale contributivo pari a 82.401,00.</li> </ul> <p>A partire dal 1 gennaio 2005 l'aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla Gestione separata senza copertura previdenziale verrà ulteriormente incrementato di 0,2 punti percentuali all'anno fino al raggiungimento della misura del 19%.</p> <p>Le nuove aliquote contributive per il 2005 dovrebbero quindi essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18,00% sui redditi imponibili fino a euro 38.603,00;</li> <li>- 19,00% sui redditi imponibili eccedenti euro 38.603,00 e fino al massimale contributivo pari a euro 83.967,00.</li> </ul> <p>Le aliquote contributive per i collaboratori con altra copertura previdenziale e titolari di pensione diretta dovrebbero essere confermate nei valori stabiliti per l'anno 2004.</p>

Art. 45 Legge 24 novembre 2003  
n.326

Comma 15, articolo 59 della  
Legge n.449/1997

Di conseguenza, anche per l'anno 2005:

- 10,00% per i collaboratori iscritti ad altre forme di previdenza;
- 15,00% per i collaboratori pensionati titolari di pensione diretta;

**Tutto quanto esposto in relazione all'anno 2005 non è ancora ufficiale in quanto non è ancora stata pubblicata la circolare Inps, eventuali modifiche verranno comunicate successivamente.**

## COMMENTO

### LA NUOVA IRPEF DAL 2005

Dopo il primo passo della riforma avvenuto a gennaio del 2003, la finanziaria 2005 ha introdotto nuovi parametri per il calcolo dell'IRPEF a partire dal 1 gennaio 2005.

#### NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE

La variazione più rilevante per quanto concerne la tassazione del reddito consiste nella rideterminazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote che vengono ridotti a tre:

Reddito annuo	Aliquota per scaglione
Fino a 26.000	23%
Oltre 26.000 e fino a 33.500	33%
Oltre 33.500	39%

E' stato inoltre introdotto un contributo di solidarietà, **pari al 4% da calcolarsi sulla parte di reddito eccedente i 100.000,00 euro**, che segue le normali regole previste per le imposte sui redditi (dichiarazione, versamento, accertamento, riscossione, conteggio dell'aliquota media per la tassazione separata e per il TFR, ecc.) in quanto è stato definito dalla stessa Agenzia delle Entrate "quale ulteriore aliquota applicabile sulla parte di reddito che eccede i 100.000 euro".

Dal punto di vista concreto la tabella suesposta può essere aggiornata come segue:

Reddito annuo	Aliquota per scaglione
Fino a 26.000	23%
Oltre 26.000 e fino a 33.500	33%
Oltre 33.500e fino a 100.000	39%
Oltre 100.000	43%

#### MANTENIMENTO DELLA NO-TAX AREA

Già istituita con il primo passo della manovra nel 2003, viene confermata la deduzione nota come no-tax area. Si tratta di una parte di reddito su cui non vengono calcolate le tasse e che varia in base alla seguente formula:

$$\frac{26.000 + \text{deduzione base} + \text{deduzione aggiuntiva} + \text{oneri deducibili} - \text{credito di imposta sui dividendi} - \text{reddito imponibile}}{26.000}$$

dove:

26.000 = importo fisso da indicare sia al numeratore che al denominatore;

deduzione base = importo massimo annuo di euro 3.000,00 che spetta a tutti i contribuenti indipendentemente dal tipo di reddito prodotto;

deduzione aggiuntiva = per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati a lavoro di pendente è pari a euro 4.500,00 annui;

Il risultato dell'operazione è un coefficiente che può essere:

- maggiore o pari 1 = la deduzione spetta per intero;

- minore o pari 0 = la deduzione non spetta;
- compreso tra 0 e 1 = la deduzione compete solo in parte. Bisogna quindi moltiplicare questo coefficiente (troncato alla quarta cifra decimale) per l'importo massimo della deduzione spettante

### Esempio n.1:

Per un lavoratore dipendente con un reddito di 20.000,00 euro e che ha lavorato tutto l'anno la formula diventa quindi:

$$D = \frac{26.000 + 3.000 + 4.500 - 20.000,00}{26.000}$$

$$D = 0,5192$$

$$\begin{aligned} \text{No-tax area} &= (3.000,00 + 4.500,00) \times 0,5192 = 3.894,00 \\ \text{Imponibile fiscale netto} &= 20.000,00 - 3.894,00 = 16.106,00 \\ \text{Irpef dovuta} &= 16.106,00 \times 23\% = 3.704,38 \end{aligned}$$

### ABOLIZIONE DELLE DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI E ISTITUZIONE DELLE DEDUZIONI D'IMPOSTA PER CARICHI DI FAMIGLIA

Analogamente a quanto avviene per la no-tax area, è stata istituita una deduzione d'imposta per carichi di famiglia che va ad abbassare l'imponibile fiscale (il reddito complessivo del contribuente) e sono state abolite le detrazioni per carichi di famiglia che andavano ad abbassare l'IRPEF lorda.

Le deduzioni massime spettanti per carichi di famiglia sono fissate nei seguenti importi:

- **euro 3.200** per coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- **euro 2.900** per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- **euro 3.450** se il figlio ha un'età inferiore a 3 anni;
- **euro 3.200**, per il primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- **euro 3.700** per ogni figlio portatore di handicap.

E' importante precisare che la normativa della deduzione d'imposta per carichi di famiglia non ha modificato:

- Il limite di reddito personale che un soggetto deve avere per essere considerato fiscalmente a carico del contribuente, che resta quindi fissato in L. 5.500.000 (euro 2.840,51)
- La possibilità di ripartire tra i due coniugi la deduzione per carichi di famiglia in base all'onere sostenuto per il mantenimento dei figli.

La formula da applicare per la quantificazione della deduzione in parola è la seguente:

$$\frac{78.000 - \text{reddito complessivo} + \text{oneri deducibili} + \text{deduzioni spettanti}}{78.000}$$

dove:

78.000 = importo fisso da indicare sia al numeratore che al denominatore;

Il risultato dell'operazione è un coefficiente che può essere:

- maggiore o pari 1 = la deduzione spetta per intero;
- minore o pari 0 = la deduzione non spetta;

- compreso tra 0 e 1 = la deduzione compete solo in parte. Bisogna quindi moltiplicare questo coefficiente (troncato alla quarta cifra decimale) per l'importo massimo delle deduzioni spettanti

### **Esempio n.2:**

Per un lavoratore dipendente con un reddito di 20.000,00 euro e che ha lavorato tutto l'anno e che ha a carico il coniuge e un figlio con più di tre anni al 100% la formula diventa quindi:

$$D = \frac{78.000 + 2.900 + 3.200 - 20.000,00}{78.000}$$

$$D = 0,8217$$

**Deduzione per coniuge** = 3.200 X 0,8217 = 2.629,44

**Deduzione per figlio** = 2.900 X 0,8217 = 2.382,92

**No-tax area** (calcolata nell'esempio n.1) = 3.894,00

Imponibile fiscale netto = 20.000,00 – 3.894,00 – 2.629,44 – 2.382,92 = 11.093,64

**Irpef dovuta** = 11.093,64 X 23% = 2.551,54

### ISTITUZIONE DELLA DEDUZIONE PER LE “BADANTI”

Questa deduzione, di nuova istituzione, **potrà essere fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi** e consiste nella deduzione dal reddito complessivo per un importo massimo di **euro 1.820,00** delle spese documentate sostenute per l'assistenza dei soggetti non autosufficienti.

### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Già istituita con la finanziaria del 2003, anche per l'anno 2005 è stata mantenuta la clausola di salvaguardia. In pratica il contribuente, **in sede di dichiarazione dei redditi** per l'anno 2005, potrà scegliere il regime fiscale più favorevole fra:

- il regime fiscale in essere al 31.12.2002;
- il regime fiscale in essere dal 2003;
- il regime fiscale in essere dal 2005, che viene applicato automaticamente in busta paga dal sostituto d'imposta.

## DA NON DIMENTICARE ...

Lo studio intende portare alla conoscenza della rispettabile clientela l'intenzione di **chiudere al pubblico l'ufficio paghe** di Carpendolo nella **giornata di Giovedì (dalle ore 10.30 alle ore 16.00) delle ultime due settimane di ogni mese** (vedi calendario allegato) per esigenze sempre più rilevanti di aggiornamento.

Nell'intervallo di tempo dalle ore 10.30 alle ore 16.00 della giornata di Giovedì, di cui al calendario allegato, resteranno comunque in funzione i servizi minimi consistenti in:

1. rapporti telefonici con n. 1 segretaria che registrerà le richieste che verranno evase nella seconda metà del pomeriggio stesso salvo urgenze e straordinarietà;
2. l'apertura dell'ufficio, previa telefonata, per pratiche straordinarie in scadenza quali ad esempio la denuncia di infortunio.

## CALENDARIO 2005 Chiusura ufficio paghe

GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	27/01/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	17/02/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	24/02/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	24/03/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	31/03/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	21/04/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	28/04/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	19/05/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	26/05/2005

GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	23/06/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	30/06/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	22/09/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	29/09/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	20/10/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	27/10/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	17/11/2005
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	24/11/2005